



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | D AGOSTINI | FRANCESCANTONIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PINOTTI | CINTHIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | SENESI | AMALIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il /2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRES 2006
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

SRL IN LIQUIDAZIONE
VIA 9 ROMA RM

difeso da:

PROF.ZIZZO GIUSEPPE,
VIA G.B.BAZZONI 12 20123 MILANO MI

AVV.SOZZI CHIARA

SEZIONE

N°

REG.GENERALE

N° 10

UDIENZA DEL

2013 ore 10:30

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

Il Segretario

FATTO

Per la società _____ Srl in liquidazione, il liquidatore _____, il 22 febbraio 2010, ha ricorso, con istanza di sospensione, contro l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Roma 2, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. _____, notificato alla D.ssa _____, in qualità di rappresentante legale della società, il 28 luglio 2009. L'avviso recava la richiesta dell'imposta IRES per il periodo d'imposta 2006, più sanzione ed interessi, per effetto del recupero a tassazione di un maggior reddito di € 1.617.235,00. L'Ufficio aveva accertato il predetto maggior reddito, considerando insussistenti alcuni debiti della società iscritti nel bilancio 2005, per il complessivo importo di € 1.617.235,00, per i motivi specificati in seguito.

L'avviso di accertamento ha tratto origine da un Processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Roma 2 al termine di una verifica parziale eseguita nei confronti della società ricorrente per i periodi d'imposta 2005/2006. In tale sede i verificatori non avevano potuto esaminare le scritture contabili della società, perché dal 1° marzo 2007, erano state sottoposte a sequestro da parte della Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n. _____, pendente presso il Tribunale di Roma. In assenza della documentazione contabile, la società non aveva potuto redigere nei termini il bilancio relativo all'esercizio 2006 e di conseguenza aveva ommesso la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Parte della documentazione sequestrata è stata recuperata il 3 giugno 2009. Il 15 giugno 2009 è stato approvato il bilancio per l'esercizio 2006, depositato il 10 luglio successivo. La mancata redazione del bilancio nei termini di legge ed il conseguente tardivo deposito dello stesso, hanno indotto l'Ufficio al recupero a tassazione dei debiti di che trattasi, considerandoli insussistenti.

Il 7 ottobre 2009, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, la società ha presentato istanza di accertamento con adesione.

L'8 gennaio 2010, la società ha ricevuto la cartella di pagamento n. _____ emessa da Equitalia Gerit spa, recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio di Roma 2 dell'intero importo delle imposte, interessi e sanzioni di cui all'avviso impugnato.

La società ha eccepito la illegittimità dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe potuto accertare un imponibile IRES relativo all'esercizio 2006 pari ad € 1.617.235,00, partendo dal presupposto che dal bilancio relativo all'esercizio 2005, risultavano debiti pari al predetto importo, debiti che poi ha considerato venuti meno per sopravvenuta insussistenza, in base alla circostanza che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, approvato il 15 giugno 2009, non era ancora stato depositato al momento della verifica. La data di "confezione dell'avviso di accertamento" sarebbe avvenuta il 25 giugno 2009, quando il bilancio non era ancora stato depositato, mentre al momento della notifica di tale atto (28 luglio 2009) il documento contabile di che trattasi era stato depositato. Pertanto secondo la ricorrente l'Ufficio non avrebbe dovuto effettuare il recupero a tassazione dei debiti di che trattasi. Per la società, la sopravvenuta insussistenza dei debiti iscritti nel bilancio 2005 non è in alcun modo correlabile con il fatto, assunto come fonte della presunzione all'origine del recupero a tassazione effettuato, consistente nel difetto del deposito del bilancio relativo all'esercizio 2006.

In subordine la società ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché l'Ufficio non ha conteggiato le perdite pregresse in diminuzione del reddito conseguito nell'anno 2006.

Infine la società ha contestato l'applicazione della sanzione, in quanto nel caso di specie può considerarsi operante la causa di forza maggiore sancita dall'art. 6, comma 5, del DLgs n.472/97.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio in data 20 maggio 2010. Ha fatto presente che in data 22 febbraio 2010 la società ricorrente ha presentato una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter, sesto comma, della legge fallimentare. Ha soggiunto che era in corso un'attività istruttoria per verificare l'opportunità di addivenire ad un accordo transattivo con la ricorrente, riservandosi di produrre successive memorie sullo stato della controversia.

La società ricorrente ha inviato memorie aggiuntive il 4 aprile 2012. Ha tra l'altro rappresentato, a comprovare la fondatezza di quanto eccepito nel ricorso introduttivo, che l'Ufficio, con riferimento ad un avviso di accertamento notificato alla società Srl, comproprietaria con di un immobile, avviso asseritamente fondato sulle stesse ragioni di quelle oggetto del presente ricorso, ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto. Nella memoria la società ha anche precisato che l'importo di debiti iscritti in bilancio nel 2005, non è venuto meno nel 2006, ma si è soltanto modificato nella sua composizione a seguito del parziale pagamento degli stessi evidenziato in un prospetto dimostrativo.

OMISSIS

OMISSIS

• • • l'Amministrazione finanziaria. Quest'ultima ha prodotto ulteriori memorie il 19 aprile 2013. Tra l'altro, in ordine alla richiesta della società, tendente ad ottenere l'abbattimento del maggior reddito, accertato a causa delle perdite pregresse indicate nelle dichiarazioni dei redditi per le annualità precedenti (€ 6.659,00 esposte nell'Unico 2004, € 46.719,00 esposte nell'Unico 2005 ed € 1.119.802,00 esposte nell'Unico 2006) ha evidenziato che la perdita di € 1.119.802,00 è stata già utilizzata ad abbattimento del maggior reddito imponibile per l'annualità in esame con

l'avviso di accertamento n. _____ e che per le altre perdite dichiarate indicate in precedenza non è stata fornita prova del mancato utilizzo delle stesse in successive annualità d'imposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione considera che l'avviso di accertamento impugnato non è basato esclusivamente sulla circostanza del mancato deposito del bilancio chiuso il 31 dicembre 2006, ma anche sulla circostanza della tardiva approvazione del bilancio stesso avvenuta il 15 giugno 2009, mentre l'art. 2478-bis c.c. stabilisce che il bilancio delle società a responsabilità limitata è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La tardività dell'approvazione del bilancio ha indotto l'Ufficio a presumere legittimamente che i debiti iscritti nel bilancio relativo all'esercizio precedente fossero venuti meno per sopravvenuta insussistenza. Inoltre la Commissione considera che la società non ha fornito idonea prova della effettiva situazione debitoria esposta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005. In ordine all'eccezione riguardante il mancato abbattimento del reddito accertato per effetto delle perdite indicate nelle dichiarazioni dei redditi degli esercizi precedenti il Collegio constata il regolare comportamento tenuto dall'Ufficio, tenuto conto che tali perdite sono state utilizzate per l'abbattimento dell'imponibile per l'anno d'imposta 2005 (la perdita di e 1.119.802,00) oppure non è stata fornita prova del loro mancato utilizzo in successive annualità d'imposta (le perdite di € 6.659,00 e di e 46.719,00).

In ordine al diverso comportamento asseritamente tenuto dall'Ufficio per quanto concerne il caso ritenuto analogo a quello in esame riguardante la società _____ Srl (eccepito dalla ricorrente con le memorie aggiuntive del 4 aprile 2012) il Collegio rileva che l'Ufficio non è tenuto ad adottare medesimi

provvedimenti in occasione di controversie ritenute analoghe dai ricorrenti, ma può operare le proprie valutazioni nei singoli casi nell'ambito del proprio potere discrezionale, senza che le determinazioni adottate debbano necessariamente valere come "precedente".

Per quanto concerne invece la richiesta della ricorrente di annullamento delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato il collegio ne rileva la fondatezza, atteso che la mancata presentazione del bilancio nei termini è avvenuta a causa di forza maggiore, stante il sequestro delle contabilità occorrenti per la redazione del bilancio, eseguito dalla Guardia di Finanza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, annullando la sanzione irrogata con l'atto impugnato. Fermo il resto. Spese compensate.

Roma, 2013.

IL PRESIDENTE RELATORE



